Cassazione civile sez. III - 06/06/2026, n. 18234. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda trae origine dalla denuncia-querela sporta da Gi.Au. nei confronti del marito En.Co., la quale riferiva di avere subito, nel corso della convivenza e del matrimonio, reiterati episodi di violenza, minacce e vessazioni, culminati in un'aggressione verificatasi nel settembre 2014, nel corso della quale riportava lievi lesioni.

Instaurato il procedimento penale, il Tribunale di Udine accertava la responsabilità dell'imputato limitatamente ai fatti del 2014 e lo condannava alla pena detentiva nonché al risarcimento di Euro 7.000 in favore della Gi.Au., costituitasi parte civile.

La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 582/2017, escludeva la configurabilità del reato di maltrattamenti, non reputando gli elementi di prova raccolti sufficienti a sostenere tale ipotesi accusatoria, e riqualificava i fatti nei reati di lesioni e minacce, rideterminando la pena ma confermando le statuizioni civili risarcitorie.

2. A seguito di ricorso, la Corte di cassazione penale con sentenza n. 4754/2019, annullava la decisione impugnata relativamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile per la quantificazione del danno.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 359/2020, rideterminava il quantum del risarcimento dovuto, liquidandolo in Euro 2.000, di cui Euro 1.029,00 per danno biologico e i restanti Euro 971 per effetto delle sofferenze derivanti dalle minacce.

A seguito di ulteriore ricorso, la Corte di cassazione civile con ordinanza n. 12009/2022, rigettava il ricordo del En.Co. e, in accoglimento del ricorso incidentale dell'Gi.Au., cassava la sentenza e disponeva il rinvio della causa alla corte di merito per la liquidazione del danno.

Riassunto il giudizio, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 112/2023, condannava il En.Co. al pagamento di Euro 1.500 a titolo di danno non patrimoniale.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione En.Co..

Questa Corte, con ordinanza n. 31992/2025, rigettava il ricorso, ritenendo che la corte territoriale si fosse attenuta al criterio fissato dalla pronuncia rescindente, e avesse correttamente liquidato, senza duplicazioni, il danno morale e relazionale non previamente considerato, condannando il ricorrente alle spese.

3. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per revocazione En.Co., articolando un unico motivo.

Non ha svolto difese la parte intimata.

Per l'odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Non sono state depositate memorie.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nell'ordinanza impugnata questa Corte ha rigettato il ricorso ordinario proposto da En.Co. contro la sentenza della Corte d'Appello

di Trieste, confermando la sua condanna al risarcimento dei danni in favore dell'ex coniuge Gi.Au. per reati di lesioni e minacce; e lo ha condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori), disponendone il pagamento direttamente in favore della controricorrente Gi.Au..

2. En.Co. articola in ricorso un unico motivo, con il quale lamenta "violazione o falsa applicazione degli articoli 91, 92 c.p.c. in relazione all'articolo 133 D.P.R. 115/2002", nella parte in cui questa Corte lo ha condannato, in tesi difensiva erroneamente, a rifondere le spese direttamente alla Gi.Au.. Sostiene che la statuizione sia stata il frutto derivante dalla mancata percezione di un fatto documentato in atti: la Gi.Au. era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Trieste prodotta nel giudizio di legittimità. Rileva che, in presenza di gratuito patrocinio, ai sensi degli artt. 91, 92 c.p.c. e dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, il giudice avrebbe dovuto disporre il pagamento delle spese legali in favore dello Stato (Erario) e non della parte personalmente.

3. Il ricorso, da riqualificarsi anche di ufficio come ricorso per correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., è fondato.

3.1. Occorre premettere che, in base all'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato", con la conseguenza che il giudice di merito, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a

favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr., tra le tante, Cass. n. 1639/2011; Cass., n. 2536/2014).

Tanto premesso, occorre aggiungere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 4216/2020, n. 12953/2021 e n. 4510/2022), l'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dello Stato, in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, costituisce un errore materiale emendabile in ogni tempo, anche d'ufficio, in quanto incide (non sull'assetto degli interessi regolati, ma) sulla modalità tecnica di esecuzione della condanna alle spese.

Inoltre, questa Corte ha di recente avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 25284/2025) che la procura, rilasciata per il giudizio di merito, resta valida anche per il procedimento di correzione di errore materiale, in quanto detta procedura (non introduce una nuova fase processuale, ma) è un mero incidente del giudizio volto a adeguare l'espressione grafica alla volontà del giudice: e tanto al contrario di quanto da tempo si conclude per la procura a proporre revocazione di un provvedimento di questa Corte.

3.2. Orbene, nel caso di specie, il 22 ottobre 2025 Gi.Au. ha depositato memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c., con la quale ha precisato, in punto liquidazione spese, di essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

Ciò non di meno, con il dispositivo dell'ordinanza impugnata (di cui è richiesta in questa sede la correzione, seppur come errore

revocatorio), il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico del ricorrente e in favore "della controricorrente" risultata vittoriosa in quel giudizio di legittimità, anziché in favore dello Stato, come disposto dall'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

3.3. Nel solco del consolidato orientamento di questa Corte, sopra richiamato, occorre qui ribadire che l'omessa distrazione delle spese in favore dell'Erario integra un errore materiale e non un errore revocatorio, in quanto non incide sull'assetto degli interessi regolati (ovvero sul quantum o sull'individuazione del soccombente), ma rappresenta una mera divergenza tra la volontà del giudice (orientata per legge alla distrazione) e la sua espressione grafica nel dispositivo.

Pertanto, in correzione della ordinanza impugnata e così riqualificato il ricorso, il pagamento delle spese processuali deve intendersi disposto in favore dello Stato.

3.4. La qualificazione del ricorso introduttivo del presente procedimento come ricorso per correzione di errore materiale consente di superare ogni questione di invalidità della procura speciale, rilasciata dal ricorrente all'avvocato per il presente giudizio (che reca una data antecedente alla pubblicazione dell'ordinanza impugnata), dovendosi ritenere valida a tal fine quella rilasciata per il giudizio conclusosi con il provvedimento da correggere, trattandosi per l'appunto di mero incidente del medesimo giudizio.

In conclusione, deve disporsi la formale correzione, nella motivazione e nel dispositivo, dell'ordinanza di questa Corte depositata il 09/12/2025 col n. 31992, mediante inserimento:

- dopo l'ultimo paragrafo della motivazione, della proposizione "Il pagamento delle spese processuali va effettuato in favore dello Stato";
- dopo il penultimo paragrafo del dispositivo, della proposizione "Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato in favore dello Stato".

Il ricorso viene dunque deciso sulla base del seguente principio di diritto:

"L'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dello Stato, in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, costituisce un errore materiale emendabile d'ufficio o su istanza di parte ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Tale procedura, configurandosi come mero incidente del giudizio di legittimità, prescinde dal rilascio di una nuova procura speciale, restando valida quella conferita per il grado di merito o di legittimità conclusosi con il provvedimento da correggere. Pertanto, il ricorso, quand'anche formalmente qualificato dal ricorrente come inteso alla revocazione del provvedimento che contenga erronea condanna alle spese in favore della parte ammessa invece a patrocinio a spese dello Stato, va riqualificato come ricorso per correzione ed è validamente introdotto in forza della stessa procura per il giudizio di legittimità concluso con il provvedimento da correggere ".

4. La riqualificazione esclude, infine, che possa provvedersi sulle spese di quello che è definito, per giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. U. 29432/24), come procedimento avente natura sostanzialmente amministrativa.

5. Ancora, per la natura della causa petendi della controversia conclusa con l'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli eventuali altri dati identificativi della controricorrente nel giudizio concluso con l'ordinanza di questa Corte n. 31992/2025, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

6. Infine, poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

La Corte:

- dispone correggersi l'ordinanza di questa Corte depositata il 09/12/2025 col n. 31992, mediante inserimento:

-dopo l'ultimo paragrafo della motivazione, della proposizione "Il pagamento delle spese processuali va effettuato in favore dello Stato";

-dopo il penultimo paragrafo del dispositivo, della proposizione "Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato in favore dello Stato";

- dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri

dati identificativi della controricorrente nel giudizio concluso con l'ordinanza di questa Corte n. 31992/2025;

- manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2026.